

GUP di Cremona e neuroscienze -una sentenza border line ?

Il caso è davvero recentissimo posto che risale al 23 febbraio 2012

Nell'ambito di un procedimento per violenza sessuale che vedeva quale imputato un libero professionista, il Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Cremona, Guido Salvini, ha ordinato l'esecuzione di una perizia che ha integrato i tradizionali test psico-diagnostici con gli strumenti delle moderne neuroscienze cognitive, l'ImplicitAssociation Test (I.A.T.) e il T.A.R.A. (Time AntagonisticResponseAlethiometerche).

All'esito della perizia e della discussione l'imputato è stato condannato proprio sulla base dell'interpretazione del dato scientifico ottenuto attraverso l'applicazione del metodo scientifico indicato.

Nella motivazione della sentenza si dà atto di come la metodologia di cui si tratta sia stata usata in Italia solo in un'altra occasione e specificamente nel processo per calunnia a carico di Annamaria Franzoni, condannata per l'omicidio del figlio Samuele a Cogne nel 2002.

Ad essere sottoposta agli esperimenti è stata la parte offesa.

Il Giudice afferma *“deve subito essere sottolineato, al fine di evitare ogni equivoco - osserva il giudice - che tali metodologie nulla hanno a che vedere con gli antiquati tentativi di verificare la `sincerità` di un soggetto tramite lie detectors o poligrafi, strumenti che pretenderebbero di fondare la valutazione su grossolani sintomi psico-fisici del periziando”*

L'esperimento, che ha ricreato la situazione in cui la ragazza, davanti al computer, è stata molestata, *“ha dimostrato l'esistenza di un ricordo che risulta avere idoneità lesiva ed è congruente con il sintomo post-traumatico lamentato dalla persona offesa”*.

Ma qual è il grado di affidabilità della metodica utilizzata ?

Quale il grado percentuale di errore ?

Quali i limiti della scienza ?

Sono risposte che la sentenza, la cui motivazione non è al momento conosciuta (almeno da me), dovrà necessariamente fornire.

Per il momento appare opportuno notare come il Giudice affermi:

“In relazione al nucleo essenziale del suo racconto e cioè quello che la vede vittima di toccamenti da parte dell'imputato, il suo ricordo autobiografico è validato da tutte le prove effettuate - omissis -nel complesso quindi l'esame strumentale del ricordo autobiografico (della ragazza ndr) permette di identificare come proprio e `naturale` il ricordo corrispondente a quello descritto nell'accusa e costituisce una conferma delle prove narrative che erano state raccolte nel corso dell'indagine”.

Un ragionamento in apparenza simile a quello sviluppato nella sentenza Stasi che però in realtà, a ben vedere, mostra di esserne assolutamente distante quanto a presupposti e deduzioni.

Gli «Implicit Association Test» (Iat) esaminati dal Tribunale di Cremona sono invece finalizzati a far emergere la memoria autobiografica, l'informazione implicita-inconscia che in teoria potrebbe non essere accessibile alla coscienza del soggetto.

Si tratta di test il cui grado attendibilità è fissato all'incirca al 92%.

E sia sul grado di attendibilità che su quello di accettabilità internazionale del test c'è molta discussione.

Questo metodo infatti può provare che la persona ha dentro di sé una certa immagine mentale, non anche che quel «vissuto» corrisponda davvero all'«accaduto».

La perizia integrativa, affidata Giuseppe Sartori, professore ordinario di Neuropsicologia clinica a Padova, tra i pionieri italiani dei rapporti tra neuroscienze e processi, veniva effettuata dando corso non solo al consueto colloquio con la ragazza e all'esecuzione di test psicodiagnostici classici, ma anche nei 5 blocchi di prove al computer che compongono gli «Implicitassociation test».

Alla ragazza si chiede di classificare nel modo più veloce e accurato possibile le frasi (che appaiono al centro del monitor) nelle categorie «vero-falso» e «versione della difesa-versione dell'accusa», attivabili con tasti a destra e a sinistra dello schermo.

La teoria è che il cosiddetto ricordo «naturale» o «compatibile» avrebbe tempi di reazione rapidi, mentre un allungamento degli infinitesimali tempi di reazione e un aumento degli errori segnalerebbero che il soggetto ha dovuto superare un conflitto cognitivo nel dare una risposta non consona al suo ricordo.

Lo scopo del quesito del giudice al perito non era farsi dire se la ragazza dicesse il vero o no, ma *“verificare da un lato se avesse dentro di sé il ricordo di quanto ripetutamente narrava e d'altro lato se tale evento fosse stato potenziale causa di un danno post-traumatico da stress”*.

I test avrebbero fornito risposta affermativa.

Ma i test sono affidabili?

Il giudice scrive che *“falsificabilità della teoria in senso popperiano e quindi resistenza del metodo a tentativi di smentita, controllo dei lavori pubblicati da parte di revisori qualificati (“peerreview”), accettabilità dei limiti di errore e accoglimento da parte della comunità scientifica”* depongono a favore.

Però la percentuale di successo del 92% ha come fonte articoli dello stesso Sartori.

Dunque si baserebbe, in ultima analisi, sullo sconfessato da decenni “market place” dell'esperto.

Lo stesso giudice Salvini scrive da atto che il test, di per sé, *“è strumento neutro”*, non in grado di escludere *“che il ricordo del soggetto non corrisponda al “vero” ma sia frutto di suggestioni, autoconvincimenti o distorsioni di quanto realmente avvenuto”*.

Però in questo specifico processo il giudice li valuta significativi di una *“conferma delle prove narrative”* già *“raccolte nell'indagine”*: specie se combinate alla *“tempistica della rivelazione della ragazza, che fa escludere possa essersi formata una “falsa memoria” relativa all'evento”*

Una certezza ed una prova al 92% fondata unicamente su lavori eseguiti e validati da colui che è stato nominato perito.

E in ogni caso con un 8% di incertezza circa la validità dei risultati ottenuti attraverso l'applicazione del metodo.

In altri termini ci sono 8 possibilità su cento che la condanna sia stata irrogata nei confronti di un innocente.

Senza considerare la violazione dei limiti portati e costituiti dal libero arbitrio.